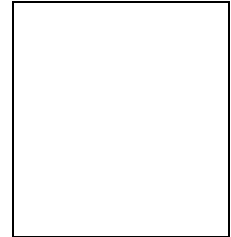


Civile Sent. Sez. L Num. 18156 Anno 2026
Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA
Relatore: FEDELE ILEANA
Data pubblicazione: 05/06/2026



SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale iscritto al n. 21065/2025 R.G., disposto dalla Corte d'appello di L'Aquila con ordinanza in data 17 ottobre 2025 nel procedimento n. 478/2024 vertente tra:

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

e

██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2026 dal Consigliere Ileana Fedele;

Uditi i Pubblici Ministeri, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà e del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che hanno concluso riportandosi alla requisitoria scritta, chiedendo che la questione posta con il rinvio pregiudiziale venga risolta nel senso che la previsione dell'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza n. 112 del 2022 debba essere disapplicata nella parte in cui esclude che l'aspirante non rinunciatario al posto non disponibile nel turno di chiamata debba essere considerato ai fini

della successiva assegnazione di quel posto, che si sia reso successivamente disponibile e debba essere attribuito nella medesima procedura;

Uditi l'Avvocato dello Stato [REDACTED] e gli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED], che hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di L'Aquila, nel giudizio di impugnazione promosso dal Ministero dell'istruzione e del merito avverso la sentenza che aveva riconosciuto a [REDACTED] il diritto alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2022/2023, secondo le preferenze espresse nella domanda informatizzata per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della Provincia di Chieti, e il relativo risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre 2025, le seguenti questioni, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.: *«Se l'O.M. n. 112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che – nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria; in caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all'assegnazione».*

2. Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, la docente aveva censurato la legittimità della procedura algoritmica di assegnazione delle supplenze annuali ex art. 12, comma 10, dell'ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, in base alla quale non era risultata assegnataria di alcun incarico di supplenza benché sedi da lei richieste e

divenute disponibili nel successivo turno di chiamata fossero state attribuite ad aspiranti con punteggi inferiori al suo.

2.1. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda della docente, reputando illegittima la procedura, perché in contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Nell'impossibilità di accordare l'invocata assegnazione dell'incarico di supplenza cui la docente avrebbe avuto diritto, atteso l'esaurimento dell'anno scolastico cui la domanda era diretta, aveva riconosciuto il correlato risarcimento del danno, commisurato al punteggio che la docente avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31 agosto 2022.

2.2. Il Ministero ha impugnato la decisione per rivendicare la piena legittimità del proprio operato, sull'assunto che l'esclusione dai turni di nomina successivi dell'aspirante che non abbia selezionato nella propria domanda tutte le sedi disponibili sarebbe funzionale all'economicità ed efficacia del procedimento di conferimento delle supplenze.

3. Così delineata la fattispecie in esame, la Corte rimettente ha illustrato la questione interpretativa sollevata ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., rappresentando che le pertinenti disposizioni dell'O.M. n. 112 del 2022 sono state oggetto di divergenti letture da parte della giurisprudenza di merito, divisa fra chi giudica illegittima la procedura (Tribunale di Torino n. 1535/2023; Corte d'appello di Catanzaro n. 392/2025) e chi ritiene, invece, che la scelta di considerare rinunciari gli aspiranti chiamati all'assegnazione per le sedi disponibili, ma da loro non indicate, risulti ragionevole ed in linea con le esigenze di efficienza e buon andamento dell'amministrazione (indirizzo, dichiarato preferibile dalla Corte rimettente, cui sono annoverate Tribunale di Venezia n. 322/2024; Tribunale di Asti nn. 46 e 47 del 2025; Corte d'appello di Messina n. 224/2025; Corte d'appello di Roma n. 4366/2024). Ha menzionato, poi, un'opzione ermeneutica, per

così dire, 'intermedia', che reputa erronea l'interpretazione dell'O.M. seguita dalla stessa Amministrazione, nella parte in cui equipara la rinuncia alla sede al rifiuto all'incarico (Corte d'appello di Napoli n. 1643/2025).

3.1. L'opportunità dell'intervento nomofilattico in chiave preventiva è stata sostenuta anche in ragione del fatto che, per valutare la legittimità dell'O.M. n. 112 del 2022 e la sua portata interpretativa, occorrerebbe considerare il principio di ragionevolezza, espressione dell'art. 3 Cost., alla luce dell'art. 97 Cost., nell'ottica di un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti; è stata, inoltre, sottolineata la potenziale diffusività del relativo contenzioso, atteso che analoga questione potrebbe porsi anche in relazione alle successive ordinanze ministeriali, con cui è stato riproposto il medesimo meccanismo di assegnazione delle supplenze.

4. Con decreto depositato in data 16 febbraio 2026 (e pubblicato anche ai sensi dell'art. 137-ter disp. att. c.p.c.), il Primo Presidente, previo vaglio di ammissibilità, ha disposto l'assegnazione della questione alla Sezione Lavoro per l'enunciazione del principio di diritto.

5. In prossimità della discussione in udienza pubblica il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini sopra sintetizzati.

6. Le parti costituite nel procedimento *a quo* hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va deliberata l'ammissibilità della questione interpretativa sottoposta dalla Corte d'appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., valutata solo *prima facie* nel decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione (in tal senso, Cass. Sez. U, 13/12/2023, n. 34851; Cass. Sez. U, 07/05/2024, n. 12449; Cass. Sez. U, 29/05/2024, n. 15130).

Occorre soffermarsi, in particolare, sulla configurabilità, nella specie, di una questione "esclusivamente di diritto", profilo che occorre approfondire considerato che il quesito concerne un'ordinanza ministeriale.

1.1. Il Collegio condivide il percorso ermeneutico tracciato nel decreto del Primo Presidente per giungere a riconoscere la natura regolamentare dell'ordinanza ministeriale controversa.

Il ragionamento si incentra sulla ravvisata assimilazione fra l'O.M. n. 112 del 2022 e l'antecedente O.M. n. 60 del 2020, sulla cui natura questa Corte è già stata chiamata ad esprimersi, affermandone, per l'appunto, la natura regolamentare.

1.2. Infatti, la ricostruzione del quadro normativo nel cui ambito si colloca l'O.M. n. 60 del 2020 è stata già compiuta da questa Corte a Sezioni Unite (19/04/2023, n. 10538) nei seguenti termini.

Con l'art. 1-*quater* del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, il legislatore ha modificato l'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, che disciplina il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, ed ha previsto, al comma 6-*bis*, la costituzione di specifiche graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, da utilizzare, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche (commi 1 e 2 del richiamato art. 4), subordinatamente alla previa utilizzazione delle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento.

Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha consentito al Ministero, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. Con lo stesso d.l., peraltro, il legislatore, nell'attribuire all'ufficio scolastico provinciale territoriale competente la competenza all'approvazione della graduatoria, ha precisato che «*La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle*

graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti».

La materia è stata, quindi, disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che, oltre a fissare i requisiti generali di ammissione alla prima ed alla seconda fascia delle graduatorie, ha indicato, nell'art. 8 e nelle tabelle dallo stesso richiamate, i titoli di servizio valutabili ed i punteggi attribuibili, aggiungendo anche che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico (art. 8, comma 4), fatti salvi i controlli svolti dagli uffici territoriali provinciali e dalle istituzioni scolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'assunzione e sull'effettivo possesso dei titoli medesimi.

1.3. A partire dalle considerazioni svolte nel citato arresto a Sezioni Unite, questa Sezione ha riconosciuto la natura sostanzialmente regolamentare della O.M. n. 60 del 2020 perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento di cui al predetto art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali (Cass. Sez. L, 07/05/2024, n. 12416; Cass. Sez. L, 16/10/2024, n. 26914; Cass. Sez. L, 22/03/2025, n. 7684).

1.4. In prosecuzione dell'*iter* argomentativo sviluppato nei richiamati precedenti, occorre qui aggiungere che l'art. 2, comma 4-*ter* del d.l. n. 22 del 2020, cit., è stato successivamente integrato nel senso che l'affidamento provvisorio della disciplina delle graduatorie all'ordinanza ministeriale, anche in deroga all'art. 4, comma 5, della predetta legge, è stato reiterato dapprima per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (art. 19, comma 3-*bis*, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), poi ancora per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 (art. 5, comma 2, del d.l. 30 gennaio 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), e, quindi, anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 (art. 4, comma 1, del d.l. 9

settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164).

1.5. In particolare, l'O.M. n. 112 del 2022 (recante «*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*»), come esposto all'art. 1 (rubricato: *Oggetto e definizioni*), «*disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124*».

L'ordinanza ministeriale in questione si pone, dunque, in evidente continuità con l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (recante «*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*»), che, come indicato all'art. 1, «*disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124*».

Pertanto, anche per l'ordinanza n. 112 del 2022 può predicarsi la natura regolamentare già affermata per l'O.M. n. 60 del 2020, in quanto parimenti

deputata a provvedere alla disciplina generale e astratta della materia in esame, in deroga al disposto di cui al comma 5 del richiamato art. 4.

In sintesi, come osservato nel decreto del Primo Presidente, anche all'ordinanza ministeriale in esame può riconoscersi natura sostanzialmente regolamentare in quanto sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali.

2. Per procedere all'esame del merito della questione pregiudiziale si rende necessaria la disamina testuale della procedura descritta dall'O.M. n. 112 del 2022, che va ricostruita anche attraverso il previo raffronto con quella già contenuta nell'O.M. n. 60 del 2020.

Infatti, l'art. 12 dell'O.M. n. 60 del 2020 prevedeva che le operazioni di conferimento delle supplenze agli aspiranti che avessero presentato istanza telematica avvenissero, previa apposita convocazione, in presenza (personalmente o tramite persona munita di specifica delega) ovvero tramite delega di preventiva accettazione delle operazioni con modalità info-telematica, cosicché non avevano titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti non presenti o che non si fossero avvalsi di alcuna delle predette tipologie di delega.

Il comma 8 stabiliva espressamente che *«L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento»* e chiariva che *«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione»*.

Inoltre, ai sensi del comma 9, *«Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.»*.

Pertanto, ferma restando la necessità della presentazione della domanda in via telematica, le operazioni di conferimento – salva l'ipotesi di accettazione telematica – avvenivano in presenza tramite apposita convocazione; l'omessa presentazione (personalmente o tramite delega) alla convocazione comportava la mancata assegnazione della supplenza; l'accettazione della proposta precludeva la possibilità di concorrere su ulteriori disponibilità, possibilità, invece, espressamente contemplata per chi non fosse stato destinatario di proposte di assunzione; la rinuncia alla proposta di assunzione comportava l'esclusione da ulteriori proposte di assunzione per il medesimo anno scolastico.

3. La procedura prefigurata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche è stata, invece, completamente informatizzata (comma 1), in attuazione di quanto previsto dal d.l. n. 22 del 2020, cit.

Il comma 2 precisa che *«Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero»*. Pertanto, la presentazione dell'istanza (diversa e successiva rispetto alla domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento, disciplinata dall'art. 7) è necessaria per concorrere al conferimento delle supplenze, tanto che il primo periodo del comma 4 stabilisce che *«La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.»*.

3.1. Il comma 3 introduce l'aspetto dell'indicazione delle preferenze, su cui si incentra il quesito interpretativo. La procedura informatizzata prevede, infatti, che gli aspiranti possano indicare, con preferenza sintetica

o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, dal momento che *«il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente»* (comma 3, secondo periodo). Come sottolineato dal Pubblico Ministero, la procedura di assegnazione è unica, benché possa articolarsi in più fasi (turni di nomina), anche per la necessità di coprire posti che si rendano disponibili solo in seguito (per effetto di rinunce o altre cause).

3.2. La rilevanza attribuita all'indicazione circa la preferenza delle sedi risulta dal secondo periodo del comma 4, ove si equipara alla rinuncia, *«limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto»*. Pertanto, il tenore letterale della disposizione è inequivoco nel limitare la valenza abdicativa *«alle preferenze non espresse»*.

La stessa chiara concludenza si rinviene nel dato testuale della disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 4, secondo cui l'aspirante che, al proprio turno di nomina, non possa essere soddisfatto in relazione alle sedi prescelte, per non aver espresso preferenze per tutte le sedi disponibili, *«sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza»*, reiterandosi, pertanto, la espressa limitazione della rinuncia alle sole sedi non selezionate.

La regola, oltre che chiara e conforme alla volontà espressa dall'interessato, è anche ragionevole: si vuole evitare che l'aspirante rimasto insoddisfatto perché non assegnatario di alcuna supplenza, possa rimettere in discussione la procedura, facendo valere la propria posizione poziore anche rispetto a docenti cui siano state conferite supplenze relative a sedi per le quali non sia stata espressa la preferenza, possibilità, per

l'appunto, preclusa per effetto dell'operata equiparazione della mancata indicazione della sede alla rinuncia alla stessa sede.

A tale caso, è riferibile la giurisprudenza amministrativa citata dalla difesa erariale (Tar Lazio, Sez. Terza bis, sentenza n. 124 del 3 gennaio 2024), laddove ritiene che *«nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate dagli aspiranti»* non si ravvisa alcuna illegittimità, ma *«semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura ed una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi»*.

3.3. L'ultimo periodo del comma 4, del seguente tenore *«Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento»*, costituisce la disposizione oggetto del quesito interpretativo.

L'Amministrazione reputa che tale statuizione valga a sancire a carico dell'aspirante che non abbia indicato tutte le sedi disponibili anche la perdita della possibilità di conseguire la supplenza nella sede prescelta che si renda eventualmente disponibile negli ulteriori turni di nomina, sede che sarà pertanto assegnata in base allo scorrimento della graduatoria ad aspirante con punteggio inferiore. Pertanto, nell'interpretazione adottata dal Ministero, la mancata selezione di tutte le sedi comporterebbe la rinuncia non solo al conferimento delle supplenze relative alle sedi omesse (come, in effetti, testualmente previsto dai precedenti periodi del medesimo comma) bensì, di fatto, anche agli incarichi per le sedi prescelte ove le stesse dovessero rendersi disponibili solo nei turni successivi di chiamata. Tale conclusione, che non poggia su una chiara formulazione della norma, viene invero ancorata alla singolare espressione utilizzata (*«Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento»*), attribuendo preminenza al turno di chiamata piuttosto che

all'unitarietà della procedura di assegnazione e giustificando la sostanziale pretermissione dell'aspirante in posizione poziora con l'esigenza di assicurare la speditezza nel conferimento delle supplenze.

3.3.1. Ritiene il Collegio che tale interpretazione della disposizione controversa non sia in linea con i criteri letterale, sistematico e teleologico e, in ogni caso, collida con il canone di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., con il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso di cui all'art. 97 Cost., nonché con la norma primaria, ossia con l'art. 4 della legge n. 124 del 1999 che, nel prevedere l'attribuzione delle supplenze sulla base di graduatorie allo specifico fine formate, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, l'anzidetto principio meritocratico ha recepito. Si imporrebbe, pertanto, la disapplicazione della disposizione regolamentare (si rimanda a Corte Cost. n. 23 del 5 marzo 2026) ove rispetto alla stessa non fosse percorribile la strada dell'interpretazione conforme, che il Collegio ritiene possa essere intrapresa per le ragioni di seguito illustrate.

Infatti, il tenore letterale della norma è inequivoco nel limitare l'effetto abdicativo alle sole sedi non prescelte, in tal modo prevedendo un'ipotesi di rinuncia non già al conferimento dell'incarico per l'anno scolastico bensì alle sedi non selezionate.

Anche sul piano sistematico emerge l'intima coerenza del comma 4, che si incentra sull'individuazione dei comportamenti equiparati a casi di rinuncia rispetto al pre-requisito dell'istanza: nell'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza, di cui alla prima parte del comma, la rinuncia è addirittura all'incarico, perché l'inerzia del docente viene ragionevolmente qualificata come disinteresse al conferimento delle supplenze in questione per l'anno scolastico; nel caso, invece, della presentazione dell'istanza senza indicazione di tutte le sedi disponibili, la rinuncia è parziale, vale a dire limitatamente alle sedi non prescelte, perché è solo rispetto ad esse che può legittimamente fondarsi l'equiparazione alla mancata presentazione

dell'istanza, cosicché l'aspirante non può dolersi, *a posteriori*, del mancato conferimento del posto per il quale non ha manifestato alcun interesse.

Ancora, sul piano teleologico, il comma 4 intende prevenire il rischio di farraginosità nella procedura, escludendo, a monte, i soggetti che, omettendo di presentare l'istanza, abbiano denotato disinteresse al conferimento di qualsivoglia supplenza nell'anno scolastico, nonché, limitatamente alle sedi non prescelte, gli aspiranti che, omettendo di selezionarle, abbiano previamente così espresso l'indisponibilità al conferimento di quelle specifiche supplenze.

3.3.2. Se questo è il senso complessivo da attribuire alla norma in aderenza ai convergenti criteri sopra illustrati, non si può che interpretare in maniera coerente anche l'ultima parte del comma 4, che, assai significativamente, si apre con una locuzione che la pone in dichiarata consequenzialità con le disposizioni che la precedono («*Ne consegue [...]»*). Pertanto, già la stretta connessione fra le previsioni del comma 4 induce ad escludere la possibilità di accedere all'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione, che giungerebbe ad ipotizzare un effetto abdicativo ulteriore e non immediatamente riconducibile a quelli disciplinati dai periodi precedenti, in termini di rinuncia anche alle sedi prescelte che si rendessero disponibili nei turni di chiamata successivi, con ciò, peraltro, attribuendo al comportamento tenuto dall'interessato un significato addirittura contrario a quello effettivamente manifestato.

3.3.3. L'interpretazione della difesa erariale, oltre che non coerente con il complessivo tenore del comma nel senso sopra addotto, non è neppure del tutto ragionevole. Infatti, se è in sé apprezzabile la *ratio* di evitare inutili rallentamenti nella procedura nei casi di mancata presentazione dell'istanza ovvero di mancata indicazione delle sedi disponibili nel turno di chiamata, sede che viene, pertanto, legittimamente considerata "rinunciata", non è ragionevole equiparare la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili alla rinuncia all'incarico; infatti, non solo rispetto alla sede prescelta che

successivamente si renda disponibile non vi è alcuna rinuncia (anzi, vi è un'espressa manifestazione di disponibilità), ma la pretermissione non si giustifica neppure in ragione dell'asserita speditezza della procedura, in quanto, proprio l'informatizzazione della stessa consente l'automatica ed agevole individuazione dei soggetti cui conferire la supplenza in base alla graduatoria e alle sedi prescelte che si rendano via via disponibili anche in turni successivi.

3.3.4. In definitiva, l'interpretazione adottata dall'Amministrazione non è confortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall'esegesi sistematica e teleologica del comma 4, e, peraltro, non è priva di una intrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a carico dell'aspirante non coerenti con il comportamento dell'interessato e, comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buon andamento della procedura.

3.3.5. In ogni caso, ove non si ritenesse percorribile la strada dell'interpretazione conforme, non rimarrebbe che disapplicare la disposizione perché, come già detto, l'esegesi che conduce al conferimento della sede prescelta e divenuta successivamente disponibile nell'ulteriore turno di chiamata all'aspirante in posizione deteriore, oltre che irragionevole, è in contrasto con il criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost., che pone la regola del concorso, fra l'altro, in chiave funzionale all'obiettivo di selezione delle migliori professionalità (in tal senso, fra molte, Corte Cost. n. 251 del 2017, riferita specificamente al settore scolastico).

3.3.6. Ritiene, invece, il Collegio che, nella convergenza dei criteri ermeneutici sopra illustrati, sia possibile superare il dubbio interpretativo sollevato con il rinvio pregiudiziale adottando una lettura della disposizione controversa conforme a Costituzione ed alla norma primaria, nel senso che l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112, che recita «*Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle*

graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento», debba intendersi come mancata assegnazione della supplenza riferita alla sede non indicata, quale determinazione conseguente all'effetto abdicativo limitato alle sedi non prescelte di cui al precedente periodo del medesimo comma. In questa ottica, con la locuzione «per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento» si intende significare l'ipotesi già contemplata nel periodo precedente (i.e. il caso dell'aspirante che non esprima la preferenza per tutte le sedi disponibili, che viene considerato rinunciato rispetto alle sedi non indicate), per esplicitare che all'aspirante per il quale, al proprio turno di chiamata, siano disponibili solo le sedi non indicate, non potrà essere assegnata alcuna supplenza, escludendosi, dunque, per quanto già osservato, che il docente possa avere, in relazione alle predetti sedi, dei ripensamenti incompatibili con la speditezza della procedura.

Tale conclusione è coerente e ragionevole, oltre che rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost., mentre né la lettera né il senso complessivo della norma offrono un chiaro fondamento per l'ulteriore conseguenza pregiudizievole invece postulata dall'Amministrazione, vale a dire che la mancata assegnazione si estenda anche ai turni successivi di chiamata, per i quali si siano eventualmente rese disponibili le sedi prescelte, con pretermissione dell'aspirante più meritevole perché collocato in posizione peggiore in graduatoria.

3.4. Ulteriore conferma si trae anche dal senso complessivo dell'art. 12 in commento, che è bene esaminare nella sua intera portata.

In effetti, il comma 5 disciplina l'assegnazione in base alla procedura informatizzata, chiarendo che *«Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso*

o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.».

La disposizione esplicita il funzionamento della procedura in coerenza con quanto già stabilito al comma 4 in riferimento alla necessaria presentazione dell'istanza ed all'indicazione delle sedi, cosicché l'assegnazione consegue in base alla posizione occupata in graduatoria secondo le preferenze espresse nella domanda.

Il secondo periodo del comma 5 stabilisce altresì che *«L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa»*, conseguenza che risulta, da un lato, pienamente coerente con la manifestazione di volontà espressa dall'interessato al momento della selezione delle sedi, dall'altro funzionale alla *ratio* di non condizionare il funzionamento della procedura a possibili ripensamenti.

3.5. Il comma 6 assolve ad una funzione di pubblicità in chiave di trasparenza della procedura, prevedendo che *«Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi»*.

3.6. Tralasciando i commi da 7 a 9, relativi alla specifica disciplina per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, è necessario invece soffermarsi sulle disposizioni contenute al comma 10, che, seppure non direttamente evocato nel quesito interpretativo, è stato pure oggetto di differenti letture nelle decisioni richiamate nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale.

Il primo periodo del comma 10 dispone che *«L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento»*. Anche tale disposizione si iscrive nello sviluppo coerente della norma, escludendo che l'aspirante cui sia stato assegnato un incarico

– evidentemente in coerenza con le preferenze espresse, secondo quanto indicato dal precedente comma 5 – possa sollecitare una rinnovazione della procedura per ambire ad altri posti, nel mentre resi disponibili. Sotto questo profilo, anche questa regola è aderente alla volontà espressa dall'interessato e funzionale all'ordinato svolgimento della procedura.

Il secondo periodo del medesimo comma pure esprime uno sviluppo coerente dell'impianto complessivo della norma laddove stabilisce che «*La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto*», escludendo, pertanto, che la rinuncia all'incarico assegnato possa consentire al docente di richiedere una rinnovazione della procedura.

La disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 10 – che recita «*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12*» - è proprio quella che, insieme all'ultimo periodo del comma 4 sopra esaminato, ha suscitato le maggiori perplessità, prestandosi, secondo alcuni, ad avallare l'opzione ermeneutica sostenuta dal Ministero. Infatti, secondo questa interpretazione, le disponibilità successive, oggetto di ulteriori fasi della procedura, andrebbero attribuite agli «*aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva*» rispetto «*all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura*», per tale intendendo il candidato che, nel proprio turno di chiamata, sia stato l'ultimo (secondo l'ordine di graduatoria) destinatario di una proposta di assunzione. Secondo questa esegesi, quindi, tutti gli aspiranti che nella graduatoria precedono "l'ultimo trattato" così inteso, sarebbero da escludere dalle successive fasi della procedura, ancorché non siano risultati assegnatari di supplenze perché quella attribuita "all'ultimo trattato" riguardava una sede da essi non

richiesta e le preferenze si riferivano ad altre sedi o non disponibili o assegnate a concorrenti con maggiore punteggio.

3.6.1. In simmetria con quanto già ritenuto in ordine all'ultimo periodo del comma 4, reputa il Collegio che tale interpretazione non sia in linea con i criteri letterale, sistematico e teleologico e si ponga in contrasto con la norma primaria e con i principi costituzionali di cui si è dato conto.

Infatti, come già sopra osservato, il tenore letterale del comma 4 è inequivoco nel limitare l'effetto abdicativo alle sole sedi non prescelte, così come il dato testuale del comma 10 è riferito esclusivamente all'ipotesi della rinuncia espressa all'incarico conferito, mentre non è direttamente contemplato il caso, ipotizzato dalla difesa erariale, di rinuncia implicitamente conseguente alla mancata selezione di tutte le sedi disponibili.

Sul piano sistematico risulta confermata anche la coerenza del comma 10 rispetto al complessivo impianto della norma: il comma 4 si incentra sull'individuazione dei comportamenti equiparati a casi di rinuncia (anche parziale perché limitata alla sede) rispetto al pre-requisito dell'istanza, mentre il comma 10 regola le conseguenze dell'accettazione dell'incarico ovvero della rinuncia allo stesso in esito allo svolgimento della procedura informatizzata di conferimento delle supplenze, escludendo in entrambi i casi la rinnovazione delle operazioni.

Ancora, sul piano teleologico, il comma 10, così come il comma 4, intende prevenire il rischio di farraginosità nella procedura, escludendo, per l'appunto, che ripensamenti dei candidati già assegnatari di incarico in conformità alle preferenze espresse possano comportare la necessità di provvedere al rifacimento delle operazioni.

3.6.2. Se questo è il senso complessivo da attribuire alla norma in aderenza ai convergenti criteri sopra illustrati, non si può che interpretare l'ultima parte del comma 10 in coerenza con quanto già ritenuto per l'ultimo periodo del comma 4, nel senso di disattendere l'interpretazione fatta

propria dall'Amministrazione, in virtù della quale si giungerebbe a configurare un effetto abdicativo ulteriore e non immediatamente riconducibile a quelli espressamente previsti.

3.6.3. Peraltro, come pure già evidenziato in riferimento al comma 4, l'interpretazione sostenuta dalla difesa erariale, oltre che non coerente con il complessivo tenore della norma nel senso sopra addotto, non è neppure del tutto ragionevole. Infatti, se è in sé apprezzabile la *ratio* di evitare il rifacimento delle operazioni nel caso di assegnazione dell'incarico in conformità alla preferenza espressa ovvero di rinuncia all'incarico così conferito, non è ragionevole equiparare la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili alla rinuncia all'incarico; infatti, non solo rispetto alla sede prescelta che successivamente si renda disponibile non vi è alcuna rinuncia (anzi, vi è un'espressa manifestazione di disponibilità), ma la pretermissione non si giustifica neppure in ragione dell'asserita speditezza della procedura, proprio tenendo conto dell'avvenuta informatizzazione della stessa.

3.6.4. Quindi, l'interpretazione adottata dall'Amministrazione non è confortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall'esegesi sistematica e teleologica del comma 10, e, peraltro, non è priva di una intrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a carico dell'aspirante non coerenti con il comportamento dell'interessato e, comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buon andamento della procedura.

3.6.5. In ogni caso, ove non si ritenesse percorribile la strada dell'interpretazione conforme, non rimarrebbe che disapplicare la disposizione perché l'esegesi che conduce al conferimento della sede prescelta e divenuta successivamente disponibile nell'ulteriore turno di chiamata all'aspirante in posizione deteriore, oltre che irragionevole, è in contrasto con la norma primaria e con i principi costituzionali già richiamati.

3.6.6. Per le plurime ragioni indicate nei punti che precedono ritiene, invece, il Collegio che, nella convergenza dei criteri ermeneutici sopra illustrati, occorra sgombrare ulteriormente il campo da possibili dubbi circa il rinvio pregiudiziale sollevato adottando una lettura della disposizione in esame conforme a Costituzione ed alla norma primaria, nel senso che l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112, che recita *«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12»*, debba essere interpretato valorizzando congiuntamente ordine di graduatoria e preferenza di sede sicché, ove questa non sia ricompresa fra quelle per le quali è intervenuta assegnazione, in assenza di un "trattato" per quella sede, occorrerà rispettare l'ordine della graduatoria e delle preferenze. Viceversa, lì dove per una sede già trattata ed assegnata si verifichino ulteriori disponibilità, occorrerà partire dalla posizione in graduatoria del soggetto trattato per quella sede, senza tener conto delle assegnazioni successive riguardanti altri posti, con la conseguenza che non potranno essere pretermessi i soggetti collocati nelle posizioni intermedie che nella prima fase erano stati esclusi per difetto di disponibilità dei posti richiesti.

Si è visto, infatti, che, in base al precedente comma 5, la procedura informatizzata assegna le supplenze agli aspiranti *«nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria»*; in questo senso, essere "trattato" dalla procedura va inteso come essere assegnatario di incarico in conformità alle preferenze espresse, ancorché oggetto di successiva rinuncia, mentre la mancata assegnazione, implica, nella sostanza, che il candidato non sia stato "trattato", così da essere necessariamente coinvolto

nei turni di attribuzione successivi che si determinino anche per effetto delle rinunce secondo l'ordine di graduatoria.

Tale conclusione è coerente e ragionevole, oltre che rispettosa dei principi di cui all'art. 97 Cost., mentre né la lettera né, tanto meno, il senso complessivo della norma possono giustificare l'ulteriore conseguenza pregiudizievole invece postulata dall'Amministrazione, vale a dire il mancato coinvolgimento del candidato non assegnatario di supplenze nei turni successivi di chiamata, per i quali si siano eventualmente rese disponibili le sedi prescelte, con pretermissione dell'aspirante più meritevole perché collocato in posizione peggiore in graduatoria.

3.7. In coerenza con tale ricostruzione complessiva dell'art. 12, per quanto qui rileva, si pone anche il successivo comma 11, che disciplina ancora il caso degli *«aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione»*: tali aspiranti non solo sono esclusi dalla partecipazione ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche anche per disponibilità sopraggiunte, bensì, in generale, *«per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento»*, vale a dire anche per quelle di istituto.

E' evidente come anche la casistica contemplata da tale disposizione (e più severamente sanzionata) si ponga in stretta coerenza con i comportamenti concludenti dell'interessato, tramite l'equiparazione della mancata presa di servizio nei termini alla rinuncia espressa alla supplenza conferita, sempre in chiave funzionale alla speditezza della procedura di assegnazione delle supplenze.

4. Il meccanismo di conferimento delle supplenze prefigurato nell'ordinanza n. 112 del 2022 è stato reiterato in termini pressoché identici nell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, con riferimento agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, come emerge dalla piana lettura dell'art. 12 della predetta ordinanza.

5. Viceversa, con l'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, è stata modificata, per quanto qui rileva, la formulazione dell'ultima parte del comma 10, che recita *«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12»*.

La disposizione, pertanto, non utilizza più la non perspicua locuzione già utilizzata nelle ordinanze del 2022 e del 2024, ma è chiara nel riconoscere che le disponibilità successive sono attribuite agli *«aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse»*, in piena aderenza alla soluzione ermeneutica qui adottata, in quanto l'unica conforme alla norma primaria ed ai principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e meritocratico discendente dall'art. 97 Cost.

6. Infine, non può non rilevarsi come la formulazione utilizzata nell'ordinanza del 2026 riprenda nella sostanza – in disparte il riferimento al conferimento delle supplenze tramite procedura informatizzata – la versione che era contenuta nell'originaria ordinanza del 2020, che, nell'ultima parte del comma 8 dell'art. 12, prevedeva per l'appunto che *«Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione»*.

7. E' evidente, dunque, che lo scorrimento alle posizioni successive in graduatoria può giustificarsi solo rispetto agli aspiranti che siano già risultati assegnatari di incarico nei precedenti turni di chiamata, mentre quelli *«che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione»* (comma 8 art. 12 O.M. n. 60 del 2020) ovvero *«che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse»* (comma 10

art. 12 O.M. n. 27 del 2026) vanno chiamati secondo la posizione in graduatoria per le disponibilità conformi alle proprie preferenze che si determinino nelle ulteriori fasi di attribuzione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, occorre adottare un'interpretazione che valga ad assicurare continuità nell'assegnazione delle supplenze nei differenti anni scolastici in base alle ordinanze ministeriali che si sono susseguite a titolo di provvisoria disciplina della materia (su cui *supra* § 1.4.), salvaguardando le disposizioni controverse da sospetti di illegittimità per contrasto con la norma primaria e con i principi costituzionali.

8. La questione sollevata dall'ordinanza di rimessione va, dunque, risolta enunciando il seguente principio di diritto:

«Il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».

9. La natura ufficiosa del rinvio pregiudiziale esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte enuncia il seguente principio di diritto:

«Il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che

la mancata indicazione da parte dell'aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/ classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».

Dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.

La Consigliera est.

Ileana Fedele

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio